



CITTA' DI MASSAFRA
(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

2015

*Legge n°147 del 27-12-2013
(Legge di Stabilità 2014)
all'art. 1 - comma 639 e seguenti*

*Testo coordinato con le modifiche
e integrazioni apportate
dal Consiglio Comunale*

*Approvato con la Deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 29 del 18-7-2014.
Modificato e integrato
con Deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 31 del 22-7-2015*



INDICE

PARTE PRIMA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- ART. 4 - ESENZIONE
- ART. 5 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 6 - VERSAMENTI
- ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRIBUTARIO
- ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
- ART. 9 - RAPPORTI CON I CITTADINI – CONTRIBUENTI

PARTE SECONDA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

- ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 3 - BASE IMPONIBILE
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
- ART. 5 - DICHIARAZIONI
- ART. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 7 - RIMBORSI
- ART. 8 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
- ART. 9 - RISCOSSIONE
- ART. 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI - CONTRIBUENTI

PARTE TERZA TASSA SUI RIFIUTI TARI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA
- ART. 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 10 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AUTONOMAMENTE AL RECUPERO
- ART. 12 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE
- ART. 13 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 14 - BASE IMPONIBILE
- ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE
- ART. 16 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE
- ART. 17 - RIDUZIONI
- ART. 18 - RIDUZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
- ART. 19 - RIDUZIONE PER UTILIZZO SOCIALE
- ART. 20 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 21 - DICHIARAZIONE
- ART. 22 - VERSAMENTO
- ART. 23 - ACCERTAMENTO
- ART. 24 - POTERE DEI COMUNI
- ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 26 - RIMBORSI
- ART. 27 - SANZIONI
- ART. 28 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE
- ART. 29 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PARTE PRIMA

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IMU

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Massafra dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa generale.

ART. 2 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00, mentre la parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Nel caso di fabbricato costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e che quindi risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti.
2. Sono dichiarati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a case o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Non possono, quindi, essere considerati tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. e) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.
5. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 30 giorni con deposito della dichiarazione al protocollo del

Comune, riportante le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma 3.

6. In ogni caso, la riduzione d'imposta avrà decorrenza dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, se dichiarata entro i 30 (trenta) giorni successivi, al contrario la decorrenza sarà dalla data di presentazione della documentazione tecnica di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.
7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante sopralluogo da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale e/o richiesta di documentazione integrativa.
8. La presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva non esonera dall'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU.

ART. 4 - ESENZIONE

1. Sono esenti dall'imposta, nel caso per la sola quota comunale e fatto salvo quanto previsto per legge, gli immobili concessi in comodato gratuito ed utilizzati dagli Enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento di attività assistenziali, limitatamente alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
2. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n° 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n° 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 5 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2. In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli determinati l'anno precedente.
3. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori individuati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. L'area del fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione è soggetta all'imposta, che va calcolata esclusivamente sul valore dell'area edificabile, senza considerare il fabbricato soprastante, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

ART. 6 - VERSAMENTI

1. Se ancora non approvate, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata e comunicata all'Ufficio tributi.
3. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a quello stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRIBUTARIO

1. Il Comune, per l'attività di controllo tributario, può chiedere ai contribuenti la presentazione di atti e documenti; inviare questionari, con invito a restituirli compilati e firmati, relativi a dati e notizie specifiche riguardanti la posizione contributiva; richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili ai fini dell'attività di controllo.
2. La mancata presentazione di atti e documenti nonché la mancata restituzione dei questionari, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge, secondo parametri oggettivi di riferimento stabiliti preventivamente dal Dirigente/Responsabile del tributo. La medesima sanzione si applica per la incompleta o infedele compilazione dei questionari.
3. Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal regolamento generale dell'entrate comunali, si applica alle sole ipotesi di accertamento relativo alle aree fabbricabili.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate a norma del vigente regolamento generale dell'entrate comunali.

ART. 9 - RAPPORTI CON I CITTADINI - CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione-cooperazione per favorire, agevolare e generalizzare l'esercizio spontaneo del pagamento dell'imposta.
2. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di attuare lo spirito e i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n° 212) anzitutto attraverso una sistematica semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini-contribuenti e del linguaggio istituzionale.
3. L'Amministrazione favorisce il servizio ai cittadini attraverso:
 - a. assistenza e consulenza utilizzando anche strumenti e rete informatica;
 - b. l'introduzione di un codice di condotta etica per i dipendenti interessati, dei quali, oltre a richiamarne i doveri, sia riconosciuta e valorizzata la professionalità, sostenuta, fra l'altro, con adeguata formazione;
 - c. operazioni indirizzate affinché gli Uffici tributari interessati rispondano ai requisiti di decoro e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di elevare la qualità del servizio offerto ai cittadini.
4. E' garantito, anche su istanza del contribuente, l'esercizio del potere di autotutela.
5. E' inoltre garantito il diritto di interpello, come previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n° 212.

PARTE SECONDA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore in base all'aliquota applicabile.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI é dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributaria riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. In caso di separazione legale, il coniuge assegnatario della casa coniugale diventa titolare del diritto di abitazione sulla stessa e, in quanto tale, assoggettata ad abitazione principale.
4. Il Comune, seppur non vi sia la coincidenza della residenza anagrafica con la dimora abituale, considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n° 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.
7. Per la gestione della TASI relativa alle aree fabbricabili si applica la disciplina del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
8. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 5 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

ART. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ciascun soggetto passivo della TASI è obbligato a effettuare il versamento dell'imposta distintamente e per la parte corrispondente alla propria quota.
2. Il versamento della TASI complessivamente dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, a decorrere dall'anno 2015, assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata e comunicata all'Ufficio tributi.
5. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alle morte del dante causa.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere differiti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di:
 - a. gravi calamità naturali;
 - b. causa di forza maggiore;
 - c. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell'ipotesi di ravvedimento operoso.

ART. 7 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalla legge.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura prevista dalla legislazione in materia e dai regolamenti comunali.

ART. 8 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. Ai fini del controllo e le attività di accertamento per ogni anno d'imposta, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Il Comune, per l'attività di controllo tributario, può chiedere ai contribuenti la presentazione di atti e documenti; inviare questionari, con invito a restituirli compilati e firmati, relativi a dati e notizie specifiche riguardanti la posizione contributiva; richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili ai fini dell'attività di controllo.
3. La mancata presentazione di atti e documenti nonché la mancata restituzione dei questionari, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge, secondo parametri oggettivi di riferimento stabiliti preventivamente dal Dirigente/Responsabile del tributo. La medesima sanzione si applica per la incompleta o infedele compilazione dei questionari.
4. Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 9 - RISCOSSIONE

1. La TASI è riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. L'importo minimo per il versamento della TASI è fissato a € 8,00 (otto) complessivamente dovuto per l'intero anno, calcolato per tutti gli immobili. Il medesimo importo minimo è fissato per richiedere l'eventuale rimborso.
3. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n° 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n° 639 del 1910.

ART. 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI - CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione-cooperazione per favorire, agevolare e generalizzare l'esercizio spontaneo del pagamento della TASI.
2. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di attuare lo spirito e i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n° 212) anzitutto attraverso una sistematica semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini-contribuenti e del linguaggio istituzionale.
3. L'Amministrazione favorisce il servizio ai cittadini attraverso:

- a. assistenza e consulenza utilizzando anche strumenti e rete informatica;
 - b. l'introduzione di un codice di condotta etica per i dipendenti interessati, dei quali, oltre a richiamarne i doveri, sia riconosciuta e valorizzata la professionalità, sostenuta, fra l'altro, con adeguata formazione;
 - c. operazioni indirizzate affinché gli Uffici tributari interessati rispondano ai requisiti di decoro e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di elevare la qualità del servizio offerto ai cittadini.
4. E' garantito, anche su istanza del contribuente, l'esercizio del potere di autotutela.
 5. E' inoltre garantito il diritto di interpello, come previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n° 212.

PARTE TERZA

TASSA SUI RIFIUTI

TARI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 Decreto Legislativo n° 446/1997, disciplina l'applicazione della componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n° 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ART. 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto sulla scorta degli elementi forniti dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto e previsione dell'esercizio finanziario successivo.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

ART. 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali

tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è commisurato alla situazione esistente al 1° gennaio dell'anno di tassazione, oppure dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dall'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno o quella di inizio l'occupazione o detenzione, salvo modifiche intervenute nel corso dell'anno.
3. Nel numero degli occupanti devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che sono dimoranti nell'immobile, come ad esempio le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti domiciliati altrove, salvo i seguenti casi di:
 - a. servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo. Per i contratti stipulati all'estero è necessario presentare anche la versione in italiano.
 - b. servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
 - c. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno;
5. La condizione di assenza dal computo degli occupanti, di cui al punto precedente, deve essere dichiarata ogni anno e adeguatamente documentata, salvo che risultino ancora valide le medesime attestazioni presentate per gli anni precedenti.
6. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che il luogo del domicilio del servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio o servizio militare si trovi in un Comune di altra Provincia.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. L'importo del tributo dovrà tener conto di tutti i casi di variazioni intervenute e dichiarate nel corso dell'anno di tassazione.

ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la

loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti a tassazione tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica determina l'obbligo tributario in quanto costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presentazione della documentazione rilasciata dagli enti competenti attestante la chiusura e/o sospensione dell'attività.
6. Sono soggette al tributo:
 - a. le utenze domestiche, singolarmente considerate, con assenza di arredo ma collegate a servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - b. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti;
5. Per gli immobili a disposizione appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della cat. A/10 si applica la tariffa domestica corrispondente a n° 2 (due) occupanti, salvo che non si tratti di unico componente;
6. Per gli immobili a disposizione appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6, C/7 e A/10, si applica la tariffa domestica corrispondente a n° 1 (uno) occupante.
7. Per gli immobili a disposizione appartenenti ad alla categoria catastale C/1, C/3 e D, si applica la tariffa non domestica corrispondente alla categoria 3 (tre).
8. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative di utenze non domestiche e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo, previa presentazione di apposita dichiarazione, a pena di esclusione:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c. le unità immobiliari per le quali risulta l'assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, poiché la presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi citati costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'unità immobiliare e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per agevolare e semplificare i rapporti con i contribuenti, l'ufficio potrà considerare non assoggettabile al tributo l'unità immobiliare per la quale viene documentata l'assenza ovvero il distacco delle utenze elettrica e gas con contemporanea assenza assoluta degli arredi.
Tale esclusione dal tributo non si applica agli immobili di categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, C/6, C/7 e D, ai quali deve essere applicata la tariffa in rapporto al classamento.
 - d. le unità immobiliari domestiche prive di arredo seppur servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - e. gli immobili sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, limitatamente ai casi nei quali è inibito qualsiasi utilizzo.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a. per le utenze domestiche
 - a.1 solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - a.2 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - a.3 abitazioni per le quali risulta una oggettiva inutilizzabilità, non risultano persone residenti e sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'effettiva esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b. per le utenze non domestiche
 - b.1 locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore l'utilizzatore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b.2 locali e aree per le quali risulta una oggettiva inutilizzabilità, non risulta esercitata alcuna attività e sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'effettiva esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b.3 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b.4 locali utilizzati in via permanente ed esclusiva al culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali o aree scoperte adibiti anche ad usi diversi o concessi a terzi per un autonomo utilizzo occasionale;
 - b.5 locali utilizzati in via permanente ed esclusiva per caserma militare;
 - b.6 locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali;
 - b.7 aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - b.8 aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - b.9 aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b.10 aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - b.11 aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - b.12 zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - b.13 aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di inabitabilità o inagibilità emesso dall'ufficio tecnico comunale dell'Ente a firma del Responsabile del Servizio competente, oppure la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in modo continuativo e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati con la Dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, descrizione dei rifiuti speciali non assimilati, planimetria dei locali con la delimitazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 10 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Descrizione	% riduzione
ambulatori medici e radiologici	20%
macellai	30%
ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie	20%
stabilimenti vinicoli, oleari, ortofrutta, caseifici	30%
barbieri, parrucchieri, estetisti	20%
lavanderie	25%
carrozzeri – elettrauti - gommisti	30%
officine metalmeccaniche	30%
officine carpenteria metallica	30%
produzione imballaggi - falegnamerie	30%
officine materie plastiche	25%
officine lavorazione prodotti lapidari	30%
stabilimenti industriali	30%
tipografie, serigrafie, lab. fotografici	20%
agenzie, studi professionali	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale

produzione di rifiuti come ivi precisato, verrà applicata la percentuale di riduzione stabilita per un'attività similare;

3. Entro il 31 marzo, ovvero entro i termini previsti dal Regolamento per le attività avviate nel corso dell'anno, il contribuente deve presentare al Comune, a pena di esclusione, la Dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuto trattamento riferito all'anno precedente, se richiesto, in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari, fattura di avvenuto pagamento, ecc.).
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni situazione dichiarata.

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AUTONOMAMENTE AL RECUPERO

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione della tariffa alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.
2. Il recupero in modo autonomo dei rifiuti assimilati agli urbani dà diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
3. La riduzione applicabile a consuntivo è pari al:
 - a. 10% qualora il recupero sia almeno pari al 10% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
 - b. 20% qualora il recupero sia almeno pari al 40% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
 - c. 30% qualora il recupero sia almeno pari al 60% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
4. Entro il 31 marzo, ovvero entro i termini previsti dal Regolamento per le attività avviate nel corso dell'anno, il contribuente deve presentare al Comune, a pena di esclusione, la Dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuto recupero dei rifiuti assimilati agli urbani riferito all'anno precedente, se richiesto, in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari, fattura di avvenuto pagamento, ecc.).
5. L'omessa presentazione della Dichiarazione e/o della documentazione entro il termine previsto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

1. A favore dei contribuenti delle utenze domestiche singole che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è concessa una riduzione del tributo annuale, da applicarsi a consuntivo, pari al 20% della quota variabile.
2. Il Comune, mediante controlli ispettivi, verifica l'effettiva pratica di tale modalità di smaltimento e, nel caso, le sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato, oltre che non recuperare la quota di riduzione eventualmente concessa.

ART. 13 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 14 - BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, di cui al comma 647 della Legge n° 147 del 27-12-2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU-TARES.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n°138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Codice	Attività produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante

9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipmercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
5. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, in base a dichiarazione presentata. In assenza di dichiarazione la superficie utilizzata per l'attività economica viene determinata in via presuntiva in mq 25 salvo prova contraria da parte del contribuente nel dimostrare una diversa superficie tassabile.

ART. 16 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ART. 17 - RIDUZIONI

1. Riduzione del 30% della tariffa fissa e variabile nei seguenti casi:
 - a. abitazioni libere e non locate, tenute a disposizione per uso stagionale limitato e/o discontinuo, a condizione che venga dimostrato un uso inferiore a 183 giorni.
 - b. locali adibiti ad uso produttivo, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

- c. abitazioni utilizzate da soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, all'estero, a condizione che non risultino locate;
2. Per le utenze ubicate in zone non servite dalla raccolta differenziata, con obbligo del conferimento nei centri di raccolta, la riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Al fine di commisurare la tassa in rapporto alla quantità di rifiuti prodotti, nel caso di contestuale presenza nel medesimo immobile di vendita e deposito, la parte variabile è ridotta del 30%, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga deve essere distintamente separata sebbene senza pareti divisorie, e non interclusa rispetto a quella dell'attività principale;
 - b. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga non deve essere accessibile né aperta al pubblico;
 - c. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga deve avere una dimensione superiore al 50% della superficie totale tassabile.
5. Se sussistono tutte le condizioni dei punti a., b. e c., rilevabili nei termini previsti dal Regolamento, il contribuente presenta la Dichiarazione TARI allegando la planimetria catastale del locale, ovvero una planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato, nella quale deve essere evidenziata la superficie destinata alla vendita e la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga.
6. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
7. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
8. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

ART. 18 - RIDUZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. E' riconosciuta la riduzione del 100% per le utenze domestiche occupate direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
 - b. con reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore ad € 3.000,00 oppure nel nucleo familiare l'unico percettore di reddito sia stato licenziato e non collocato in mobilità o Cassa integrazione (o altri ammortizzatori sociali) nel semestre antecedente la presentazione della domanda;
 - c. che utilizzano un'unica unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa non rientri nelle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9 ed un'unica pertinenza (categoria C/2, C/6, C/7) e che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad € 600,00;
 - d. che versino in condizioni di grave disagio sociale, giusta valutazione acquisita dal Servizio Sociale professionale, che si dovrà rispondere all'Ufficio Tributi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
2. Possono chiedere il beneficio della riduzione al 30%, i cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti di

cui ai precedenti punti 1.a, 1.c e 1.d ed inoltre:

- a. con un reddito ISEE compreso nella fascia tra € 3001,00 - € 6000,00.
3. Al fine di ottenere i benefici di cui innanzi, dovrà essere prodotta, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la dichiarazione per i requisiti di cui ai punti 1.a e 1.c, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui ai punti 1.b e 2.a dei precedenti commi dal presente articolo, con riferimento ai redditi dell'anno precedente.
 4. Tutte le richieste di riduzione corredate da dichiarazione ISEE dovranno essere comunicate alla Guardia di Finanza - all'Agenzia delle Entrate per il controllo sullo stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l'esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all'attività di accertamento dei redditi erariali.
 5. E' riconosciuta la riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a. utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente un disabile riconosciuto invalido al 100% (artt. 2 e 12 della Legge 118/71 e Legge 18/80), oppure un minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (Legge 289/90) oppure un cieco assoluto (Legge 382/70 e Legge 509/88), previa presentazione di apposita richiesta corredata da certificazione sanitaria della competente commissione di invalidità dell'ASL, da ripresentare anche in caso di revisione della condizione e del grado di inabilità;

ART. 19 - RIDUZIONE PER UTILIZZO SOCIALE

1. E' riconosciuta la riduzione del 100% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a. Per tutte le utenze ubicate nel Centro Storico, così come perimetrato nel vigente strumento urbanistico, costituite da ambienti grottali e/o ipogei di chiaro interesse storico e culturale (vicinanze, frantoi e conchiere, stalle, ect) a condizione che siano rese sicure ed accessibili, rispettose delle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio e del Centro Storico, nonché fruibili al pubblico attraverso apposita convenzione stipulata con l'ente (Ripartizione Cultura e Turismo) che preveda la disponibilità delle chiavi al Comune e alle cooperative accreditate presso l'Ente medesimo;
 - b. Per i locali e le aree scoperte condotti a qualsiasi titolo da ONLUS che li utilizzano per lo svolgimento permanente di attività assistenziali.

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni e le esenzioni devono essere richieste mediante la presentazione della Dichiarazione, con idonea documentazione allegata.
2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento, per cui d'ufficio si applica quella più favorevole per il contribuente. L'amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, in ogni tempo anche a campione sulle veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1 DPR 445/2000).
3. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 21 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune la Dichiarazione indicando i locali e le aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La Dichiarazione deve essere presentata, su apposito modello messo a disposizione presso gli uffici comunali entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui:
 - a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo,

- nonché la richiesta di riduzione o esenzione;
- b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. Per le variazioni che abbiano decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, si stabilisce che il termine per la presentazione della Dichiarazione è fissato al 31 marzo.
 4. Se la Dichiarazione di variazione è presentata in ritardo produce gli effetti a decorrere dalla data di presentazione.
 5. Se la Dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (altro soggetto dichiarante, distacco dell'utenze, ecc.) la data di effettiva cessazione.
 6. La Dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata:
 - a. direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
 - b. spedita per posta tramite raccomandata con A.R., in tal caso fa fede la data di invio;
 - c. inviata con posta certificata.
 6. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la dichiarazione originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
 7. La Dichiarazione originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, i dati catastali delle unità immobiliari, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
 8. La Dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ART. 22 - VERSAMENTO

1. Il Comune, in base alle dichiarazioni, invia ai contribuenti, anche per posta semplice, gli avvisi di pagamento suddividendo il versamento del tributo in quattro rate trimestrali alle seguenti scadenze:
 - 1° rata: 31 maggio
 - con l'eventuale residuo, positivo o negativo, dell'anno precedente;
 - 2° rata: 31 luglio
 - 3° rata: 30 settembre
 - 4° rata: 30 novembre.
2. Le scadenze di versamento di cui al comma 1 sono perentorie. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento, per qualsiasi causa, non esonera il contribuente dal versamento del tributo. In tal caso, il contribuente che non avesse ricevuto l'avviso di pagamento o che l'avesse smarrito, dovrà chiedere un duplicato all'Ufficio Tributi.
3. Nel caso di nuova dichiarazione o dichiarazione di variazione presentata nel corso dell'anno, il versamento è suddiviso sulla base delle successive scadenze.
4. Se al momento dell'elaborazione della prima rata non sono state deliberate le tariffe, il versamento è suddiviso in massimo tre rate in acconto, applicando le tariffe dell'anno precedente, e le

rimanenti rate a saldo applicando con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.

5. La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
6. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a quanto indicato sul regolamento generale delle Entrate.
7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 23 - ACCERTAMENTO

1. In caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele; parziali, omessi o ritardati versamenti, l'ufficio comunale provvede ad emettere apposito avviso di accertamento, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge.
2. Al contribuente che non effettui il versamento entro le scadenze perentorie stabilite dal presente Regolamento, l'ufficio comunale può notificare, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, con l'indicazione della somma da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica.
3. Il contribuente, in caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele; parziali, omessi o ritardati versamenti, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

ART. 24 - POTERE DEI COMUNI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 26 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori a quanto indicato sul regolamento generale delle Entrate.

ART. 27 - SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della

sanzione e degli interessi.

ART. 28 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

ART. 29 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento. La dichiarazione per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di tassa rifiuti solidi urbani fatte salve le disposizioni in materia di accertamento e rimborso.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.